



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., contenente *“norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, concernente *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 il quale dispone che il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.C.M del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021 al n. 2473, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Marcella Gargano l'incarico di Direttrice generale delle Istituzioni della formazione superiore;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ed, in particolare l'articolo 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020, in materia di Codice Unico di Progetto (CUP)";

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ed in particolare l'articolo 6, il quale:

- Al comma 1, individua *“le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023”*;
- Al comma 7, prevede che *“nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo”*;

CONSIDERATO che le sopraindicate risorse sono state stanziare sul capitolo n. 1793 dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 novembre 2023, n. 1555 (nel seguito *“Decreto”*), con il quale, sono stabiliti i criteri e modalità di erogazione delle risorse stanziare con il sopraindicato d.l. 61/2023, e in particolare:

- l'art. 1, co. 1, il quale prevede che: *“Le istituzioni individuate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (nel seguito Legge), sono le seguenti: a. Accademia di belle arti di Bologna; b. Accademia di belle arti di Ravenna; c. Accademia di belle arti di Urbino; d. Conservatorio di musica di Bologna; e. Conservatorio di musica di Cesena; f. Conservatorio di musica di Ferrara; g. Conservatorio di musica di Modena; h. Conservatorio di musica di Pesaro; i. Conservatorio di musica di Ravenna; j. Conservatorio di musica di Reggio Emilia; k. Conservatorio di musica di Rimini; l. ISIA di Faenza; m. ISIA di Urbino.”*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- l'art. 1, co. 4, ai sensi del quale: *“Gli immobili individuati ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 7, della Legge sono quelli presso i quali sono svolte le attività istituzionali delle Istituzioni di cui al comma 1, di proprietà o concessi in uso gratuito per almeno 19 anni, in relazione ai quali è stato adottato un provvedimento dell'autorità pubblica a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023 che ne ha vietato o limitato la fruibilità.”*;
- l'art. 2, co. 1, il quale prevede che: *“Le risorse previste dall'articolo 6, comma 7, della Legge, pari a 3,5 milioni di euro, sono destinate: [...] b) per 1,75 milioni di euro agli immobili di cui all'art. 1, comma 2, sulla base dei criteri e delle modalità indicate dall'articolo 4.”*;
- l'art. 4, co. 1, ai sensi del quale: *“Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), sono assegnate alle Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, per il ripristino funzionale logistico e strumentale degli immobili di cui all'articolo 1, comma 4.”*;
- l'art. 4, co. 3, il quale prevede che *“Le Istituzioni interessate devono presentare apposita istanza, sottoscritta dal Presidente, alla competente Direzione generale del Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della stessa della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, allegando la documentazione di cui all'allegato 2 del presente decreto;*
- l'art. 4, co. 4, il quale prevede che *“ove l'entità delle risorse richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, (...) si provvederà alla assegnazione delle risorse disponibili in modo proporzionale all'entità delle medesime richieste”*;

VISTA la nota MUR n. 16670 del 28 dicembre 2023, con la quale sono state definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di finanziamento, per interventi di edilizia AFAM rivolti alle Istituzioni interessate individuate all'articolo 1, comma 1, del Decreto;

CONSIDERATO che è pervenuta un'unica istanza presentata dall'ISIA di Faenza, secondo le modalità previste dall'art. 4, co. 3, del predetto Decreto ed entro il termine indicato nella citata nota n. 16670 del 28 dicembre 2023, per un importo complessivo pari a euro 1.392.694,31;

VISTO l'art. 4, co. 5, del d.m. n. 1555/2023 a tenore del quale *“Attesa l'esigenza di assicurare celermente alle Istituzioni beneficiarie le risorse necessarie per il ripristino delle proprie attività istituzionali, le risorse di cui al comma 4 sono erogate alle Istituzioni contestualmente alla loro assegnazione”*;

CONSIDERATO che, in relazione alle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto, pari ad euro 1,75 mln, è possibile ammettere integralmente la richiesta presentata dall'ISIA di Faenza;

DECRETA

Art. 1

1. In relazione a quanto indicato nelle premesse, all'esito dell'esame dell'istanza presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 novembre 2023, n. 1555 (nel seguito “Decreto”), l'importo di euro 1.392.694,31 è assegnato all'ISIA di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Faenza per le finalità di cui al medesimo decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

2. Con successivo provvedimento si provvede alla erogazione delle risorse di cui al comma 1 (capitolo 1793, conto resti anno 2023).
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto, l'ISIA di Faenza, previa verifica dei revisori dei conti, attesta annualmente al Ministero dell'università e della ricerca l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono realizzati, fatti salvi sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili all'Istituzione finanziata, entro un triennio dalla erogazione delle risorse.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto, le somme erogate che non sono utilizzate devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di Controllo.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano